



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 634

Seduta del 16/10/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILIO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016, N. 16 (DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI ABITATIVI), A SEGUITO DELLA FASE SPERIMENTALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOLOGNINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Luca Dainotti

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

Il Dirigente Riccardo Perini

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di legge "Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

DATO ATTO altresì che non si è proceduto all'esame del progetto di legge da parte del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, non essendosi ancora perfezionato il relativo iter di costituzione;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione



Regione Lombardia
LA GIUNTA

dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PDL

“Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge reca alcune modifiche alla l.r. 16/2016 che si sono rivelate necessarie all'esito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017 in tema di servizi abitativi pubblici (SAP). La fase sperimentale è stata prevista dall'art. 27 del R.R. 4/2017 proprio per consentire di porre in essere quegli interventi correttivi volti a dotare Regione, Comuni ed Aler di una regolamentazione della programmazione dell'offerta abitativa, dell'accesso e della permanenza nei SAP che sia concretamente applicabile, oltre che idonea al raggiungimento dell'obiettivo di una gestione efficace, efficiente, trasparente e sostenibile dei SAP. Tuttavia alcuni degli interventi correttivi al R.R. 4/2017 necessitano di una previa copertura legislativa, in ossequio al principio di legalità; tale copertura è garantita dalle puntuali modifiche alla l.r. 16/2016 oggetto della presente proposta.

Il progetto di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 modifica l'art. 6, comma 2, della l.r. 16/2016 al fine di prevedere che, per la predisposizione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, anche i comuni dell'ambito territoriale di riferimento, oltre alle Aler e agli operatori accreditati, hanno l'obbligo di comunicare al comune capofila gli alloggi prevedibilmente disponibili nel triennio di riferimento. Si precisa, quindi, che tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali. Per le Aler e gli operatori accreditati restano invariate le conseguenze già previste dalla vigente disposizione (risoluzione anticipata del contratto del direttore generale di Aler; revoca dell'accreditamento).

L'articolo 2 interviene sulla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della l.r. 16/2016 proponendo l'abolizione del termine di due anni di convivenza quale requisito per l'accesso ai servizi abitativi pubblici richiesto ai conviventi di fatto di cui alla legge n. 76/2016; si elimina così il rischio di possibili contenziosi, considerato che la citata legge statale equipara il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Di conseguenza viene modificato, a fini di mero coordinamento interno, anche il comma 4 del medesimo art. 21, eliminando il rinvio alla lettera b).

L'articolo 3, che modifica il comma 4 bis dell'art. 22 della l.r. 16/2016, aggiunge alla categoria “Forze di polizia” anche il “Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco”, ciò al fine di consentire agli appartenenti a tale Corpo, che già partecipano ai bandi delle Prefetture, la possibilità di ottenere l'assegnazione di un alloggio pubblico; con questa novella si recupera, peraltro, quanto già previsto dalla precedente normativa regionale (cfr. art. 23, reg. regionale 1/2004).

L'articolo 4 reca diverse modifiche all'art. 23 della l.r. 16/2016. Nello specifico:

- *lett. a)*: il comma 3 dell'art. 23, che disciplina l'accesso ai SAP delle famiglie indigenti, prevede che nel piano annuale venga stabilita la percentuale delle assegnazioni programmate nell'anno da destinare ai nuclei familiari in condizioni di indigenza che accedono ai SAP attraverso la presa in carico da parte dei servizi sociali comunali. L'attuale formulazione della norma prevede che gli indigenti possano accedere nella misura massima del 20%, dando così

la possibilità di individuare anche percentuali inferiori. La modifica proposta stabilisce invece che le assegnazioni a tali nuclei familiari debbano avvenire nella misura del 20%;

- *lett. b)*: con la modifica relativa al comma 4 dell'art. 23 si eliminano le graduatorie singole per alloggio, sostituite con graduatorie formate ordinando le domande secondo il valore decrescente dell'indicatore del bisogno abitativo, tenuto conto delle preferenze espresse dai richiedenti, distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale. La modifica introduce una soluzione operativa volta a rendere il sistema di assegnazione degli alloggi SAP più agevole sia per i nuclei familiari richiedenti sia per gli operatori;
- *lett. c)*: con la modifica del comma 6 dell'art. 23 si amplia la categoria "Forze di polizia" aggiungendovi anche gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;
- *lett. d)*: con la modifica del comma 9 dell'art. 23 si demanda al regolamento regionale la disciplina delle modalità di assegnazione delle unità abitative che, al termine dello scorrimento della graduatoria, risultano non assegnate oppure oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare che il persistere di alloggi vuoti possa dare luogo a fenomeni di occupazione abusiva;
- *lett. e) e f)*: con le modifiche di cui al comma 10 dell'art. 23 si propone di collocare il "genitore separato o divorziato" tra le condizioni abitative anziché tra quelle familiari, in quanto il disagio del richiedente consiste nel dover rilasciare la casa coniugale in cui risiedono i figli;
- *lett. g)*: la modifica del comma 13 dell'art. 23, relativa all'assegnazione dei servizi abitativi transitori, che supportano le famiglie soggette a provvedimenti di sfratto, consente al comune di procedere ad un'ulteriore valutazione del disagio della famiglia una volta trascorsi i dodici mesi.

L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del PDL, stabilendo che entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURL. Si intende così anticipare l'entrata in vigore del PDL, evitando l'ordinaria *vacatio legis* di 15 giorni, per consentire alla Giunta regionale di sottoporre in tempi più celeri all'esame della competente commissione consiliare le conseguenti proposte di modifica al regolamento regionale n. 4/2017.

PDL

“Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017”

Relazione tecnico-finanziaria

Il Regolamento regionale del 4 agosto 2017, n. 4, emanato in attuazione della Legge regionale n. 16/2016 “*Disciplina regionale dei servizi abitativi*”, che disciplina la modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici, presenta significative novità rispetto alla precedente regolazione, non ultima, l’utilizzo di una piattaforma informatica regionale per la gestione dell’*iter* di presentazione delle domande di assegnazione dei servizi abitativi (esclusivamente in modalità telematica) da parte dei nuclei familiari.

In ragione di tali rilevanti novità, il legislatore regionale ha ritenuto di far precedere l’applicazione generale delle nuove disposizioni dall’effettuazione di una sperimentazione in grado di testare i criteri di selezione e accesso ai servizi abitativi ed il funzionamento della piattaforma informatica regionale (cfr. art. 27, r.r. n. 4/2017).

La sperimentazione, condotta su tre ambiti territoriali (Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Monza) e realizzata tra ottobre 2017 e gennaio 2018, ha evidenziato, per un verso, la buona tenuta della piattaforma informatica regionale, per altro verso, margini di possibile miglioramento con soluzioni implementative tali da rendere il sistema agile ed efficiente nelle diverse fasi di accesso e selezione al servizio abitativo pubblico.

Tuttavia alcuni degli interventi correttivi al r.r. n. 4/2017 necessitano di una copertura legislativa, in ossequio al principio di legalità, che viene appunto garantita dalle puntuali modifiche alla l. r. n. 16/2016 oggetto della presente proposta.

Ciò premesso, le modifiche contenute negli articoli da 1 a 4 non comportano ricadute economiche sul bilancio della Regione, delle Aler e dei Comuni, in quanto si tratta di interventi di carattere procedimentale, attinenti alle fasi della programmazione dell’offerta abitativa nonché dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici. Anche la modifica che rende fissa la percentuale del 20% relativa agli indigenti non ha ricadute finanziarie, in quanto le risorse destinate nel bilancio regionale alla copertura dei costi per le famiglie indigenti che accedono ai servizi abitativi pubblici erano già state determinate al momento del varo della legge di riforma (l.r. 16/2016) nella misura massima del 20% sul totale delle assegnazioni annue.

PDL

“Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017”

Art. 1

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al secondo periodo del comma 2 le parole “A tal fine, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano ai comuni di riferimento” sono sostituite dalle seguenti: “*A tal fine, i comuni, l'ALER territorialmente competente e gli operatori accreditati, che gestiscono servizi abitativi pubblici e sociali, comunicano al comune capofila*”;
 - b) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “*Tali comunicazioni, da rendere anche in assenza dei dati e delle informazioni richieste, costituiscono obbligo informativo nei confronti del comune capofila, la cui inosservanza comporta per i comuni l'impossibilità di accedere ai contributi regionali, per i direttori generali delle ALER la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, lettera c), e per gli operatori privati accreditati la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 4, lettera f).*”.

Art. 2

(Modifiche all'art. 21 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 21 della l.r. 16/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “*b) conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 76/2016*”;
 - b) al comma 4 le parole “I termini di cui alle lettere b) e d) del comma 2, non si applicano” sono sostituite dalle seguenti: “*Il termine di cui alla lettera d) del comma 2 non si applica*”.

Art. 3

(Modifica all'art. 22 della l.r. 16/2016)

1. Al comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 16/2016 dopo le parole “gli appartenenti alle forze di polizia” sono inserite le seguenti: “*e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*”.

Art. 4

(Modifiche all'art. 23 della l.r. 16/2016)

1. All'articolo 23 della l.r. 16/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al terzo periodo del comma 3 le parole “nella misura massima del 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “*nella misura del 20 per cento*”;
 - b) all'ultimo periodo del comma 4 le parole “e forma per ciascuna unità abitativa una graduatoria la cui validità è funzionale alla successiva assegnazione.” sono sostituite dalle seguenti: “*e forma graduatorie distinte per ente proprietario e riferite a ciascun territorio comunale.*”;
 - c) al comma 6 dopo le parole “appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)” sono inserite le seguenti: “*e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22)*”;

- d) dopo la lettera c) del comma 9 è inserita la seguente:
“c bis) le modalità di assegnazione, a conclusione delle procedure di cui alla lettera c), delle unità abitative non assegnate e di quelle oggetto di sgombero a seguito di occupazione senza titolo, al fine di evitare fenomeni di abusivismo;”;
- e) alla lettera a) del comma 10 le parole “genitori separati o divorziati” sono soppresse;
- f) alla lettera b) del comma 10 dopo le parole “presenza di barriere architettoniche” sono inserite le seguenti: “, *rilascio della casa coniugale da parte di genitore separato o divorziato*”;
- g) al terzo periodo del comma 13 le parole “non rinnovabili” sono soppresse.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.